

## TRASPARENZA E ACCESSO: L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come anticipato, il d.lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato notevolmente modificato a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha comportato un'evoluzione della nozione stessa di trasparenza.

Il concetto di trasparenza come strumento di controllo del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, ha avuto il suo primo importante riconoscimento nel 1990, quando il legislatore, nel disciplinare il procedimento amministrativo (legge n. 241), ha formalizzato alcuni principi essenziali per assicurare la trasparenza amministrativa:

1. obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso;
2. obbligo di motivazione;
3. previsione di forme di partecipazione del cittadino nei procedimenti che li coinvolgono (notifica di avvio del procedimento);
4. il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli articoli 22 e ss della legge n. 241/1990 riconoscono il diritto di accesso agli atti amministrativi, ma entro precisi limiti soggettivi e oggettivi: il diritto può essere esercitato solo in presenza di un interesse concreto, attuale e qualificato del richiedente (limite soggettivo) e può avere ad oggetto solo un documento già formato dall'amministrazione (limite oggettivo).

Il d.lgs. n. 150/2009 compie un importante passo in avanti verso l'affermazione del principio di accessibilità totale alle informazioni della PA, prevedendo la pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni stesse, *delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.*

Introduce l'obbligo per le PA di adottare un Piano Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI) e si va delineando la concezione della trasparenza come indice di valutazione della *buona amministrazione* e non solo come strumento di partecipazione del cittadino alla *cosa pubblica*. Principio che viene ripreso dal successivo d.lgs. n. 33/2013 che, ribadendo i concetti già espressi dal precedente decreto 150/2009, definisce, all'art. 1, la trasparenza come *accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*, il cui grado di attuazione diventa un vero e proprio indicatore di qualità dell'attività amministrativa e dell'effettività del "diritto alla buona amministrazione".

A differenza del precedente decreto 150/2009, il d.lgs. n. 33/2013 stabilisce però espressamente quali sono gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni dati e documenti in possesso delle PA, individuando un *numerus clausus* di informazioni

per le quali vige tale obbligo, numero che non può essere liberamente esteso a fattispecie analoghe. È introdotto inoltre l'accesso civico per il quale, relativamente alle informazioni di cui è stabilito l'obbligo di pubblicazione chiunque, indipendentemente da un proprio interesse qualificato e quindi senza obbligo di motivazione, può chiedere la pubblicazione di un dato, informazione o documento con previsione di uno specifico sistema sanzionatorio a carico degli inadempienti.

La pubblicazione nel 2013 del decreto n. 33 - pur avendo introdotto l'accesso civico e il concetto di trasparenza intesa come "accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" e avendo riconosciuto l'opportunità per le amministrazioni di rendere pubblici anche dati ulteriori rispetto alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria - individuava comunque un numero limitato di dati per i quali vigeva l'obbligo di pubblicazione e circoscriveva anche le possibilità di accesso ai dati da parte dei cittadini limitatamente a determinate casistiche, restando pertanto fuori dal perimetro normativo la "trasparenza totale" (*total disclosure*), consistente nel generale obbligo di pubblicazione, a cura delle pubbliche amministrazioni, di tutte le informazioni relative alle attività svolte.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 97/2016, si è approdati a un'estensione del concetto di trasparenza, legato altresì a un diverso ruolo riconosciuto al cittadino nei confronti delle amministrazioni.

In particolare la trasparenza è ora definita come "come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 comma 1); il decreto modificato contiene dunque le disposizioni che "disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni [...], garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione" (art. 2 comma 1).

In tale contesto, la volontà del legislatore di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico è rafforzata dall'introduzione dell'accesso civico generalizzato (derivato dal cd. "FOIA - *Freedom Of Information Act*" di matrice anglosassone) che consiste nel diritto di qualsiasi cittadino di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione (ex art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013) e svincolati dall'obbligo di titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti (ex l. n. 241/1990).

Il nuovo principio di accessibilità totale sancisce dunque che il diritto all'informazione è generalizzato: la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto costituiscono le eccezioni.

Con il FOIA si passa quindi dalla tutela di posizioni soggettive qualificate (propria del diritto di accesso agli atti ex legge n. 241/1990), al controllo del cittadino sull'attività della PA; pertanto da un approccio "proattivo" dettato da una logica di mero adempimento degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013, a un approccio "reattivo" di risposta alle istanze del cittadino anche non sostenuto da un suo interesse differenziale.

A riprova dell'orientamento della normativa, volto a garantire al cittadino la massima apertura delle amministrazioni nei suoi confronti, si sottolinea la scelta di aver introdotto un nuovo istituto, l'accesso civico generalizzato, mantenendo ancora in vigore le due tipologie di accesso già esistenti e anzi auspicando all'interno delle Linee guida relative all'accesso

civico generalizzato (delibera Anac del 28 dicembre 2016, n. 1309) un coordinamento tra le diverse forme di accesso attraverso la definizione di un Regolamento unico.

La nuova sfida per l'Istituto è dunque quella di assicurare - oltre la pubblicazione dei dati e documenti richiesti dal d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto costante dei vincoli imposti per la tutela della privacy (d.lgs. n. 196/2003) - la gestione efficace delle richieste di dati documenti e informazioni che i cittadini possono richiedere in base a una delle tre forme di accesso oggi vigenti:

- a) Accesso agli atti amministrativi: disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990;
- b) Accesso civico semplice: previsto dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013;
- c) Accesso generalizzato: introdotto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016, descritto nel dettaglio al par. 2.

Tale quadro normativo, richiede sotto il profilo operativo, un grande sforzo dell'amministrazione per definire criteri di gestione delle richieste in modo tale da superare alcune incoerenze e sovrapposizioni venutesi a creare per effetto delle diverse normative coesistenti<sup>1</sup>.

L'Inail potrà contare su una consolidata esperienza nella gestione dell'accesso agli atti secondo le due normative finora vigenti e disciplinate internamente attraverso due specifici Regolamenti: determina del Presidente n. 13 del 21 gennaio 2015, per l'accesso civico semplice, e delibera n. 5 del 13 gennaio 2000 per l'accesso agli atti amministrativi ex l. n. 241/1990<sup>2</sup>.

È in corso di elaborazione un nuovo Regolamento omnicomprensivo che disciplinerà in maniera organica le tre forme di accesso sopra elencate e fornirà direttive univoche agli operatori che dovranno applicare la richiamata normativa in materia.

Se la recente legislazione ha elevato la trasparenza a principio fondante dell'attività amministrativa e dei rapporti con i cittadini, quest'ultima normativa in particolare intende certamente rafforzarne il ruolo, prevedendo la necessità di rimodulare l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione in funzione della trasparenza. La trasparenza come indicatore di qualità dell'attività amministrativa e dell'effettività della buona amministrazione non è più solo una norma di principio, ma si traduce dunque in un obbligo

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, per esempio, alle modalità di conciliare il nuovo accesso civico generalizzato con la mancata abrogazione esplicita di quel comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/90 ai sensi del quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Del resto anche l'Anac, nella delibera n. 1309/2016, in merito alle eccezioni previste per esempio dall'art. 24 comma 1 della l. 241/1990, sottolinea che "con riferimento a quest'ultima indicazione normativa, va registrato che essa delinea una parziale sovrapposizione delle eccezioni assolute dell'accesso generalizzato con quelle previste nella l. 241/1990. Stanti, tuttavia, le diverse finalità dei due istituti, l'individuazione di queste esclusioni, come si avrà modo di chiarire in seguito, si rivela di particolare delicatezza. In generale, il rinvio della disciplina dell'accesso generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non può che essere letto alla luce delle finalità di ampia *disclosure* sottesa alla nuova normativa e richiamate nella prima parte di queste linee guida".

<sup>2</sup> [https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/ucm\\_167021\\_determina-del-presidente-n--13--del-21-gennaio-.html](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/ucm_167021_determina-del-presidente-n--13--del-21-gennaio-.html);  
[https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/storico-documentale/p1025269363\\_delibera-inail-c--a--n--05-del-13-gennaio-2000.html](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/storico-documentale/p1025269363_delibera-inail-c--a--n--05-del-13-gennaio-2000.html)

di riprogettazione organizzativa, affinché possano essere sistematizzati gli adeguamenti agli obiettivi di trasparenza individuati dall'amministrazione.

## 1. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 97/2016

Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, si ricordano:

- l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 - la previsione dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (c.d. Freedom of Information Acts – FOIA);
- l'unificazione fra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della trasparenza e integrità (PTTI);
- le modifiche e semplificazioni dei diversi obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- le nuove sanzioni pecuniarie di competenza dell'Anac.

Al fine di agevolare le amministrazioni nell'attuazione di tale normativa, l'Anac ha provveduto a emanare apposite Linee guida con cui fornisce indicazioni specifiche per gli adempimenti introdotti dalla nuova normativa<sup>3</sup>.

## 2. L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Come anticipato, la più significativa modifica apportata dal d.lgs. n. 97/2016 è rappresentata dalla modifica all'art. 5 che introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico generalizzato: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5 comma 2).

Siamo di fronte a un accesso diverso da quello previsto dalla versione precedentemente vigente dell'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto consente di accedere anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste tale obbligo e che l'amministrazione deve comunque fornire al richiedente in base a un nuovo “diritto di conoscere”<sup>4</sup>.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione:

---

<sup>3</sup> Delibera Anac 28 dicembre, n. 1310 *Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.*

Delibera Anac 28 dicembre, n. 1309 *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013.*

<sup>4</sup> Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 contenente le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013*”, l'Anac ha fornito precisazioni utili all'applicazione della normativa in trattazione.

- l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e dati che sono già in suo possesso;
- l'amministrazione non è tenuta a elaborare informazioni, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti e ai dati così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali eventualmente presenti nel documento o dato richiesto, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

La richiesta di accesso generalizzato deve, quindi, identificare i documenti e i dati richiesti e sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificarli (salva restando la possibilità di consentire al richiedente di precisare la domanda).

Resta comunque in vigore la procedura di accesso civico preesistente, relativa agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Si riepilogano, di seguito, i principali obblighi cui è sottoposto l'Istituto per l'applicazione della norma:

#### *1. Diritto di accesso civico a dati, informazioni o documenti*

L'istanza di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, avendo chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione. L'Istituto è tenuto a consentire a chiunque il diritto di accesso ai dati e documenti, senza motivazione, salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa nel rispetto di interessi giuridicamente tutelati.

Le istanze sono ricevute per via telematica prevedendo l'identificazione e il raggiungimento di uno degli uffici previsti dalla normativa.

A tal fine, l'Istituto pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica ai quali sia possibile inoltrare le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, corredate dalle informazioni necessarie all'amministrazione per consentire l'esercizio di tale diritto.

I dati o i documenti in formato elettronico o cartaceo sono rilasciati gratuitamente, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali, se richiesto.

Resta in vigore, sia pure temperato dalla finalità della normativa in esame, il dispositivo di cui all'art. 24 l. n. 241/1990<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> *Articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso)*

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

## 2. *Obbligo di informativa nei confronti dei controinteressati*

Se l'Istituto individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione della richiesta di accesso. In tale caso, l'Istituto potrà provvedere alla richiesta medesima, solo dopo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione ai controinteressati, al fine di verificare che non sia stata presentata una motivata opposizione alla richiesta d'accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, dunque, il termine di 30 giorni per la conclusione della richiesta di accesso civico è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'Istituto provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Nei casi di accoglimento della

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

richiesta di accesso, il controinteressato può comunque presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione.

### 3. *Conclusioni del procedimento in caso di assenso o di rifiuto - tempistiche e modalità di comunicazione*

L'Istituto è tenuto, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, a comunicare un provvedimento espresso e motivato al richiedente e agli eventuali controinteressati, provvedendo in caso di accoglimento, a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti o, qualora riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicarli sul sito, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

### 4. *Diritti del richiedente in caso di diniego o mancata risposta nei termini*

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tale responsabile è tenuto a decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (durante tale periodo il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso).

In caso di conferma di diniego, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il soggetto competente alla trattazione della relativa procedura è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Secondo le indicazioni date dall'Anac<sup>6</sup>, anche se il novellato art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non prevede più espressamente il ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile, l'Istituto è da ritenere comunque operante in quanto la previsione del potere di sostituzione nei casi di inerzia è un principio generale contenuto nell'art. 2, c. 9 *bis* l. n. 241/1990<sup>7</sup>. In ragione di ciò, rimane

<sup>6</sup> Delibera Anac n. 1310/2016.

<sup>7</sup> Art. 2, comma 9 *bis*. *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben*

ferma l'individuazione del Responsabile della Direzione centrale pianificazione e comunicazione quale titolare del potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ove fosse riscontrata la fondatezza della richiesta e quindi l'omessa o parziale pubblicazione del dato nel sito, il Responsabile e della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione alla Direzione centrale risorse umane – Ufficio disciplinare e contenzioso del personale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il responsabile segnala inoltre gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

#### 5. Esclusioni e limiti all'accesso civico

L'Istituto è tenuto a negare l'accesso civico quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:

- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.

È ancora tenuto a negare l'accesso civico anche qualora il diniego è necessario per evitare un pregiudizio ai seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

È tenuto altresì ad escludere il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge e/o qualora tale accesso è sottoposto a specifiche condizioni, modalità o limiti.

Il diritto di accesso è poi escluso nei procedimenti tributari, nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, nonché nei procedimenti selettivi, con riguardo ai

---

*visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*



documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, l'Istituto è tenuto a consentire l'accesso agli altri dati o alle altre parti ed è tenuto ad applicare tali limiti solo per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Nel periodo di vigenza del presente Piano verranno adottate soluzioni per<sup>8</sup>:

- assicurare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando *know how* ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoghi con gli uffici che detengono i dati richiesti;
- adottare una disciplina interna (regolamento) sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso secondo quanto indicato nel documento e sulle tipologie di eccezioni e limitazioni a cui attenersi, tenendo ben presente che la ratio del legislatore è quella di considerare la trasparenza e l'accessibilità la regola e le limitazioni l'eccezione;
- istituire un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso) da pubblicare online in modo che l'Autorità possa monitorarlo anche in vista di un aggiornamento delle Linee guida;
- rendere disponibili, sotto forma di FAQ, alcune note operative di sintesi per l'applicazione della norma.

---

<sup>8</sup> Delibera Anac n. 1309/2016.